



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IOFFREDI	ANTONELLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TORSELLO	BARBARA	Relatore
<input type="checkbox"/>	TRUFFELLI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2953/2014
spedito il 13/11/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 432/2014 Sez:17 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BOLOGNA
contro:
POSTE ITALIANE SPA
VIALE EUROPA 175 00144 ROMA

difeso da:
DE VECCHIS NAZARIO
C/O POSTE ITALIANE SPA
VIALE EUROPA 175 00144 ROMA

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 105 IMP.COM.PUBB.TA 2012

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2953/2014

UDIENZA DEL

17/12/2018 ore 09:30

N°

638/1/19


PRONUNCIATA IL:

17 DIC. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

128 MAR. 2019

Il Segretario



Il Segretario
Alberto SALVI

[Signature]

La società Poste Italiane spa presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n.105 del 21.05.2012, con il quale la società concessionaria per la riscossione delle imposte per il Comune di , aveva accertato il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità, anno 2012 relativa alle insegne "Postamat" installate presso tre diversi Uffici Postali ubicati presso l'Ufficio Postale di v.Gramsci, Comune di , richiedendo il pagamento per imposte e sanzioni della complessiva somma di Euro 76,00=. La Società ricorrente contestava violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, e della Risoluzione Ministero dell'Economia e Finanze n.2/D del 24.04.09 ritenendo che tali insegne sono da ritenersi esenti dall'imposta di pubblicità in quanto svolgono funzione equivalente a quella del bancomat, non avendo valenza di messaggio pubblicitario a condizione che non venga superata la superficie stabilita. Resisteva la con memoria illustrativa. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con sentenza n.432/17/14 del 21.02.2014 accoglieva il ricorso con condanna alle spese di giudizio. Propone ricorso in appello la corroborato da successiva memoria illustrativa depositata il 22.11.2018 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento. Poste Italiane spa non resisteva, né si costituiva in giudizio. La causa era chiamata all'udienza pubblica del 17.12.2018... ..

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene l'appello fondato. I Giudici del primo grado hanno annullato l'avviso di accertamento sull'errato presupposto che le insegne non possano essere considerate mezzi pubblicitari, come invece appaiono di tutta evidenza e che alle stesse possa essere equiparato il regime del bancomat a fronte della Risoluzione Ministeriale n.2/Df citata. A parere di Questa Commissione l'indicazione "Postamat" contenute nel caso che ci occupa come da foto prodotte dall'appellante, non può essere ricompresa fra le ipotesi di esenzione dell'imposta sulle pubblicità ex art.17 comma 1 lett.b DLGS 507/93 perché trattasi di mezzo pubblicitario esposto su muro esterno; la norma citata non è suscettibile di interpretazione analogica essendo di natura speciale e derogatoria della norma generale. L'accertamento deve quindi essere confermato con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'alternanza dei giudicati e della diversa interpretazione giurisprudenziale della materia.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della decisione di I grado, accoglie l'appello

S.r.l.. Spese compensate per entrambi i gradi

Bologna, il 17.12.2018

Il Relatore

Dr. B. Torsello



Il Presidente

Dr. A. Ioffredi

